

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

156° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (822-B), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione al disegno di legge d'iniziativa del deputato Bellocchio e di altri deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5, 8
AMABILE (DC), relatore alla Commissione .. 5

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Pag. 8

«Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature» (921-B), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 4, 5
ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione .. 4
CITARISTI (DC) 3
PETRARA (Com-PDS) 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921-B), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzioni di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature», d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta antimeridiana.

PETRARA. Signor Presidente, la mia parte politica solleva dubbi e perplessità sul disegno di legge in discussione, come ha fatto anche il relatore, senatore Aliverti che, tra l'altro, è primo firmatario. I nostri dubbi riguardano la riscrittura del testo da parte della Camera dei deputati. Con tale riscrittura il provvedimento risulta appesantito, farraginoso e in alcune parti incomprensibile; non sono state chiarite alcune questioni che meritavano un ulteriore approfondimento in vista di una loro correzione. Sono state invece introdotte norme peggiorative, come si può evincere dalla lettura dei primi due articoli.

Le questioni che secondo noi meritavano una correzione riguardano innanzitutto l'articolo 3, laddove si precisano i requisiti per i professionisti che possono chiedere l'iscrizione agli elenchi dei tecnici abilitati agli accertamenti omologativi. In particolare, al comma 3 si escludono i professionisti che abbiano prestato servizio nel ruolo ispettivo del Ministero dell'interno, compresi i vigili del fuoco; si escludono così figure professionali che hanno maturato in questi anni professionalità, competenze ed esperienze tali da rendere ingiustificata la loro discriminazione, mentre, al contrario, bisognava cogliere l'occasione per inserirli nella normativa.

La seconda questione grave riguarda l'articolo 8, laddove si affidano all'ISPELS compiti di ispezione e campionamento dei professionisti iscritti ai vari ordini. L'ISPELS - si dice - procede direttamente alla eventuale cancellazione di professionisti; e con questa norma si sopprime la funzione degli organi professionali senza provvedere alla soppressione degli stessi i quali si limitano a prendere atto delle decisioni dell'ISPELS, provvedendo ad apportare al proprio albo le correzioni. Sulla validità degli organi professionali si può discutere a lungo: vi è chi ritiene che si debbano considerare superati, ma l'articolo

8 mi sembra una vera e propria usurpazione delle competenze spettanti agli organi professionali ancora esistenti e non all'ISPELS.

Si potrebbero sollevare altre questioni, ma credo sia più importante sciogliere un nodo politico. Per questo riteniamo che non vi sia il tempo per rinviare alla Camera il provvedimento per una ulteriore rilettura del testo e che sia più opportuno approvare questo disegno di legge alla fine della legislatura per disciplinare le procedure di controllo e di verifica di fronte al ritardo accumulatosi; tanto più se si pensa al vuoto non colmato dalla legge n. 46 rispetto alla domanda di sicurezza che viene dal paese. Con la legge n. 46 sono state introdotte nel nostro ordinamento buone norme sulla sicurezza degli impianti ma, purtroppo, se non si provvederà con questo disegno di legge (che opportunamente il senatore Aliverti ha presentato e di cui condividiamo l'essenza) ai controlli e alle verifiche rischiamo di vanificare gli obiettivi della legge che già un colpo ha ricevuto dal ritardo con cui il Governo sta procedendo alla emanazione del regolamento, nonostante il fatto che il Consiglio di Stato nel giugno scorso lo abbia approvato con una raccomandazione e con alcune prescrizioni. Colgo l'occasione per sollecitare il Governo e in questo senso vorrei che nella replica il Sottosegretario ci dicesse qualcosa in ordine alla mancata emanazione del regolamento che di fatto ha bloccato l'applicazione della legge n. 46, creando un subbuglio fra le imprese che trovano difficoltà nell'applicare la legge e nel chiedere l'iscrizione alle Camere di commercio. Voglio sollecitare quindi al Governo l'emanazione di questo regolamento, ma resta comunque il fatto che se non approviamo il disegno di legge in esame rischiamo di vanificare gli obiettivi che ci siamo posti con la legge n. 46. Ritengo che la discussione possa servire a recuperare tutte le anomalie e le disfunzioni che oggi registriamo dalla lettura del testo della Camera.

Il nodo da sciogliere è dunque politico e io sono dell'avviso che in questa fase sia opportuno procedere alla trasformazione in legge del testo in esame, per fornire alle amministrazioni la possibilità di reclutare personale per smaltire il pregresso e per aiutare la legge n. 46 ad andare a regime.

CITARISTI. Non posso che far mie le perplessità che anche questa mattina ha espresso il relatore sul contenuto del disegno di legge e sugli emendamenti apportati dalla Commissione della Camera dei deputati. Sembra quasi che qualcuno si diverta a fare leggi complicate per rendere difficile l'esecuzione delle stesse. Noi stessi siamo convinti della non bontà di questo provvedimento, ma non è questa la prima volta in cui, vuoi per esigenze di tempo, vuoi per la discussione della legge finanziaria che non ci permette di soffermarci più di tanto su provvedimenti anche importanti, procediamo all'approvazione di testi legislativi con la convinzione di doverli modificare dopo pochi mesi. Questo fatto non depone a favore della serietà del Parlamento e certamente serve a dare all'opinione pubblica un'immagine negativa del lavoro parlamentare.

Non voglio entrare nel merito dei vari articoli perchè già questa mattina il collega Aliverti ha rilevato alcune incongruenze presenti nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Non posso fare a meno di far

notare che forse non c'era bisogno di istituire una conferenza dei servizi per individuare le misure organizzative e gli incentivi di produttività.

C'è bisogno di istituire una conferenza di servizi per indicare eventualmente incentivi funzionali, cioè per dare un premio a coloro che lavorano di più? Un dipendente dello Stato deve lavorare anche senza incentivi; se ve ne fosse necessità, non si dovrebbe comunque istituire per legge una conferenza. Inoltre, la conferenza prevista all'articolo 1 deve fissare verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuali.

In sostanza, si afferma che essa deve fare quello che le piccole aziende artigiane di tutte le regioni del mondo compiono annualmente: deve verificare se gli obiettivi proposti siano stati raggiunti nell'arco temporale previsto. Ebbene, signor Presidente, il disegno di legge in esame rientra tra quei provvedimenti complicati che alcune volte danno una immagine negativa del Parlamento.

Mi sembra che alcuni emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati siano stati approvati per non utilizzare gli esperti esterni all'amministrazione. Al comma 7 dell'articolo 3 si afferma infatti che sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli accertamenti e le verifiche che riguardano: generatori di potenzialità superiore a 6.000.000 kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar; recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 750.000 bar per dm^3 e pressione superiore a 25 bar; recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 750.000 bar per dm^3 e pressione superiore a 25 bar. Ciò significa appunto che non si vogliono utilizzare gli esterni all'amministrazione dello Stato; ovvero, saranno così pochi gli ingegneri iscritti negli elenchi che non porteranno nessun vantaggio nell'espletamento delle numerose pratiche giacenti; quindi, assisteremo ancora all'irritazione dei produttori. Per esempio, nella mia città, a Bergamo, per le verifiche delle caldaie a vapore si devono attendere mesi perchè c'è solo un ispettore in tutta la provincia abilitato a collaudare questi prodotti.

Sembra poi quasi una barzelletta la disposizione secondo la quale il presente disegno di legge cesserà di avere vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di due anni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se tra sei anni, come sicuramente avverrà, assisteremo ancora ad una carenza di ispettori, dovremo riapprovare una apposita legge.

Mi hanno detto che è stato registrato alla Corte dei conti il decreto per bandire concorsi pubblici per assumere nuovi addetti all'ISPESL. Mi auguro che questi concorsi vengano indetti quanto prima in modo che gli organici possano essere opportunamente rinforzati.

Il relatore ha proposto per ragioni di urgenza di approvare il provvedimento; non mi ha convinto. Mi limiterò ad astenermi dal votarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ALIVERTI, relatore alla Commissione. Ringrazio gli intervenuti nel dibattito per le osservazioni ed integrazioni alla relazione da me svolta.

Devo aggiungere che un riflusso di dignità, di orgoglio mi porta in questo momento a chiedere al Presidente di sospendere l'esame del presente provvedimento, pur avendo il desiderio di pervenire ad una conclusione di questo iter legislativo. Non mi sembra infatti che lo spirito del provvedimento, così come è stato originariamente concepito, sia stato rispettato. Con rammarico, signor Presidente, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge: procederemo con calma ad un riesame del testo e faremo delle proposte di modifica.

Sono stato spinto a presentare il provvedimento in discussione dalla constatazione che per le omologazioni degli ascensori si dovesse aspettare due anni. Vengono omologati solo gli ascensori di certi edifici, laddove esiste un grosso rapporto personale tra la ditta costruttrice e l'ingegnere della locale ISPESL; tutte le altre omologazioni rimangono in sospeso, per cui gli ascensori o vengono usati abusivamente oppure restano inattivi per non meno di due anni. Ebbene, i «signori» della Camera dei deputati sono arrivati al punto di escludere gli ascensori e i montacarichi: è un fatto vergognoso che mi rifiuto di accettare; eleverò una protesta nei loro confronti.

Per questi motivi, signor Presidente, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge, riservandomi di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Mi associo alle valutazioni del senatore Aliverti, non mancando di manifestargli il mio sincero apprezzamento per la meditata posizione che ha assunto.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990» (822-B), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione al disegno di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990», d'iniziativa dei senatori Galeotti, Andriani, Maffioletti, Consoli, Baiardi, Benassi, Cardinale, Gianotti, Pollini e Bertoldi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione al disegno di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio, Di Pietro, Bruzzani, Auleta, Novelli, Pellicani, Polidori, Pascolat, Romani Serra Gianna, Solaroli e Umidi Sala.

Prego il relatore Amabile di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che torna al nostro esame ha avuto un *iter*

abbastanza faticoso: la discussione ebbe inizio in Senato il 19 maggio 1988 e si concluse il 27 ottobre dello stesso anno. La Camera dei deputati ha impiegato tre anni per approvarlo con una serie di modifiche: molte di esse possono essere considerate accettabili, perchè attengono ad aspetti poco rilevanti e risolvono opportunamente alcune questioni; per quanto riguarda, invece, altre modifiche, la Commissione affari costituzionali ha giustamente posto precise condizioni.

Nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento non ci si riferisce più all'accertamento dei danni alle cose, ma semplicemente all'accertamento e alla stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

La Camera dei deputati ha escluso l'indicazione dei danni alle cose, previsione molto chiara sia nel disegno di legge presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori sia nel testo votato dal Senato. Leggendo gli atti del dibattito alla Camera qualcuno ha detto che è implicito il riferimento ai danni alle cose e alle persone; io credo che il disposto normativo intendesse riferirsi anche ai danni alle persone, e, per questo, va chiarito che non si può immaginare una simile soluzione, se non prevedendo l'iscrizione tra i periti anche dei medici, che soli, oggi, possono procedere a tale tipo di valutazione. Se questo si è voluto, ci troviamo di fronte ad una netta diversità rispetto all'impostazione del provvedimento data dal Senato, per cui riteniamo che la segnalazione della 1^a Commissione trovi motivi più che validi di sostegno. Sembrerebbe opportuno un chiarimento, oltre che per rispettare il parere della 1^a Commissione anche per un fatto oggettivo, con l'inserimento dei limiti dei danni alle cose sia nel titolo che in tutti gli articoli in cui si fa riferimento, indicando il tipo di danno oggetto di esame da parte dei periti.

Un altro articolo importante era l'articolo 3 che nel nuovo testo è stato soppresso. Anche in questo caso vi è un parere vincolante della 1^a Commissione. Si tratta dell'articolo nel quale era previsto che vi potessero essere anche periti accertatori dei danni dipendenti di imprese oltre ai liberi professionisti. L'indicazione si giustificava, sia per una vecchia tradizione di professionisti dipendenti di imprese, come ad esempio gli avvocati dipendenti da istituti, sia perchè si tratta di una figura più professionale e più qualificata del perito accertatore di danni per la circolazione stradale.

Vi è, poi, una considerazione di fatto, nel senso che le imprese attualmente hanno centinaia o migliaia di dipendenti che svolgono questa funzione e che dall'oggi al domani, dovrebbero essere assorbiti in altre funzioni, oppure uscire da un impiego per poter svolgere attività professionale, soluzione, questa, che a me sembra stravolgente.

Vi è, ancora, un'altra osservazione. Il sistema che prevede un tetto fino ad un milione e mezzo, rende possibile la contestualità tra il momento della valutazione del danno e quello del pagamento dello stesso, per cui lo stesso dipendente che procede alla valutazione si occupa anche del pagamento del danno. Escludere la possibilità che questa valutazione possa essere fatta da un dipendente, significa creare un ritardo o comunque un aggravio di costi, perchè le persone che oggi espletano in unica soluzione entrambe le operazioni dovrebbero un domani astenersi dalla valutazione, per procedere soltanto al pagamen-

to. Tutto ciò al fine di garantire che non vi siano altre figure oltre i periti iscritti a ruolo. Questa interpretazione della norma pare eccessiva; laddove il dipendente dell'impresa potesse provvedere non alla valutazione ma al pagamento, e, all'interno di questo pagamento, si potesse considerare anche il momento della valutazione, si potrebbe anche accettare l'eliminazione dell'articolo 3. Però bisognerebbe dire chiaramente che vi è questo unico momento, nel quale il dipendente non ha necessità di avvalersi comunque del perito pubblico.

Il dubbio che l'impostazione della Camera sia quella che si vorrebbe in qualche maniera considerare non opportuna dipende dal fatto che l'articolo 4 del testo della Camera, con uno strano meccanismo rispetto al testo del Senato che parlava di attività professionale assicurativa, indica che l'accertamento del danno può essere svolto da chi è iscritto negli albi. Il testo del Senato parlava di professione, e parlare di professione o di attività professionale è diverso, perchè l'attività professionale può essere svolta anche da chi è dipendente. La Camera dei deputati ha invece voluto chiaramente indicare che è proprio quel tipo di attività che non può essere svolta, se non dagli iscritti all'albo e lo ha indicato con uno strano cambiamento: infatti, risulta dagli atti della Commissione finanze della Camera che era stato votato un articolo 3, nel quale si parlava di professione, mentre poi, nel testo a noi pervenuto si parla di attività professionale. Su questo punto invito i colleghi a riflettere e ricordo che il Gruppo del PDS ha presentato un disegno di legge, sul quale abbiamo lavorato, e il cui articolo 3 prevede gli accertatori di danno dipendenti, mentre oggi il Gruppo del PDS alla Camera sembra aver accettato la soppressione dell'articolo.

Scorrendo il nuovo testo si nota ancora che nell'articolo 4 si fa sempre più riferimento (e ciò accade anche in altre parti del provvedimento) al fatto che, fra gli iscritti nel ruolo dei periti, vi possono essere coloro che sono iscritti ad albi professionali di vario tipo, come i geometri, gli ingegneri, i periti tecnici e industriali e così via. Si tratta di una serie di riferimenti che non erano presenti nel testo approvato dal Senato e che mi sembrano il frutto di qualche approfondimento utile, sul quale non intendiamo fare discussioni, ritenendo che sia, comunque, un fatto qualificante del nuovo testo.

Nel nuovo testo dell'articolo 13 vi è una previsione del meccanismo di formazione della tariffa delle prestazioni che crea una disparità di posizione fra i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese assicurative ed i rappresentanti delle imprese di assicurazione. Nel secondo comma di questo articolo, si prevede che, fra le imprese di assicurazione e le rappresentanze dei periti assicurativi, è necessaria una intesa sulle tariffe che devono essere applicate nei rapporti fra imprese di assicurazione e periti iscritti a ruolo. In caso di mancata intesa si deve applicare il meccanismo di cui al primo comma dello stesso articolo, laddove è stata introdotta una modifica, per cui è stato inserito il rappresentante dei periti e non sono stati inseriti i rappresentanti delle imprese. Quindi il secondo comma, ove non trovasse modo di essere applicato, facendo rinvio al primo creerebbe una disparità a causa della modifica apportata al primo comma. Anche in questo caso sarebbe opportuno prevedere al primo comma, nel

momento in cui si parla di tariffa, la presenza dell'organizzazione rappresentativa delle imprese in modo da evitare discrasie tra il primo e il secondo comma.

Dopo tre anni torna al nostro esame un testo, al quale sono state apportate modifiche rilevanti, sulle quali è stato espresso un chiaro parere da parte della Commissione affari costituzionali: esse riguardano i danni alle cose e gli accertatori di danni dipendenti dalle imprese. Ritengo, pertanto, che sia opportuno un approfondimento su tali questioni, che sia necessario sentire il parere del Governo circa l'eventuale presentazione di emendamenti correttivi. Peraltro, qualora non tenessimo conto del parere della 1^a Commissione, non potremmo proseguire i nostri lavori in sede deliberante. Mi rimetto, comunque, all'orientamento della Commissione circa l'opportunità di una riflessione sui vari problemi sollevati.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vi è certamente l'esigenza di approvare presto il presente disegno di legge, però il Governo si rende conto che è necessario evitare di varare testi di difficile interpretazione. Quindi, si può condividere la proposta del relatore.

Se si decidesse di seguire la strada degli emendamenti, sarebbe senz'altro opportuno inserire la specificazione relativa ai danni alle cose. Per quanto riguarda invece il problema degli accertatori di danni dipendenti da imprese, credo che l'ipotesi del relatore sia forse la migliore: si deve chiarire che non è assolutamente necessario avvalersi del perito pubblico nel momento della liquidazione del danno. Questa ipotesi è poi quella che ha anche più spazio in ambito comunitario.

Il Governo presenterà un emendamento tendente ad inserire nelle commissioni provinciali, di cui all'articolo 7, un rappresentante dell'ISVAP. Per quanto riguarda poi il problema delle tariffe, il Ministero potrebbe decidere sentito anche un rappresentante dei consumatori che potrebbe utilmente recare il proprio contributo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA